

la successiva abolizione dei feudi, pare che non si potesse, senza una evidente violazione dell'uguaglianza civile, far rivivere le decime contro le quali ora si reclama.

A questo punto non è a dissimularsi la seria difficoltà che sorge dagli atti, pei quali in epoca recente a seguito di giudiziali disquisizioni si vennero a restringere i vincoli dei querelanti verso l'abbazia di San Benigno.

Dalla pratica concernente il comune di Montanaro, che è la sola unita alla petizione, si scorge come nel 1800 l'ufficio dell'avvocato generale riscontrasse la natura feudale delle decime in discorso ed il Senato di Torino rimandasse alla real Camera dei conti la cognizione delle contestazioni insorte fra il comune e l'abate di San Benigno per l'esecuzione delle leggi abolite della feudalità. Ma nel 1818, riattivato il giudizio dal cardinale Solaro di Villanova abate di San Benigno, emanò poi sentenza del suddetto Senato alla data del 23 febbraio 1821, colla quale, in opposizione alle nuove conclusioni del Pubblico Ministero conformi alle precedenti, si dichiaravano di natura allodiale le decime domandate da sua eminenza; onde fu giuoco forza al comune di acconsentire alla liquidazione delle decime in un determinato annuo canone, il che si operò mediante istrumento giudiziario del 14 giugno 1822.

In conseguenza sembra che all'instata esonerazione dalle decime possa ostare l'autorità della cosa giudicata e l'effetto d'una convenzione recentemente consentita, mentre dall'altra parte tornerebbe contrario alla giustizia sociale lo sciogliere una frazione di cittadini dall'adequato concorso nel pagamento delle spese dello Stato.

Ciò malgrado non parve alla vostra Commissione doversi passare all'ordine del giorno rimpetto all'evidenza del grave torto di cui i petenti si lagnano, ma doversi invitare il Governo a studiare qualche temperamento, pel quale si provvegga alla giusta indennità dei comuni di San Benigno, Montanaro, Feletto e Lombardore nell'attuale favorevole circostanza in cui l'abbazia di San Benigno trovasi vacante. Egli è per ciò che io ho l'onore di proporvi l'invio della loro petizione al presidente del Consiglio dei ministri.

**DEMARIA.** Le considerazioni legali sapientemente svolte dall'egregio oratore che mi precedette mi dispensano dall'entrare nella questione legale sollevata dalla petizione riferita, cui certamente io non potrei consacrare riflessioni profonde, essendo per la natura de' miei studi a ciò non adatto; bensì mi permetterò alcune considerazioni per cercare di dimostrare che la petizione da inviarsi al Ministero debba essere accompagnata da uno speciale invito di occuparsi di questa questione onde non sia rimandata la giustizia che aspettano i comuni già spettanti all'abbazia di San Benigno, all'adozione di una legge generale sopra le decime, la quale si farà forse aspettare troppo lungo tempo. Dalla petizione di cui è discorso emerge evidentissima la violazione dell'articolo dello Statuto, il quale vuole che tutti concorrano ai carichi dello Stato in una proporzione uguale. Noi vediamo di fatto che gli abitanti di queste terre pagano un doppio tributo, pagano i tributi che pagavano prima che venissero a far parte della monarchia sarda, ed aggiunti quelli dello Stato del quale ora fan parte.

Le terre dell'abbazia di San Benigno erano prima del 1741 un lembo dello Stato pontificio incastrato, per così dire, nel nostro Stato. In questo lembo dello Stato pontificio si rifugiavano tutti coloro i quali erano perseguitati dalla giustizia nello Stato sardo; quindi nascevano controversie tra la Corte di Sardegna e la Corte di Roma, le quali davano luogo allo alternarsi di occupazioni armate per parte della Corte di Sa-

voia e di scomuniche per parte della Corte di Roma. Bisognava dunque venire ad una transazione su questo proposito; quindi è che nella *Bolla d'oro* che il relatore vi accenna, il Re di Sardegna veniva nominato vicario del sommo pontefice per queste terre per la pura amministrazione della giustizia; nelle altre ingerenze esse dipendevano dalla Santa Sede, cosicchè questa continuava a percepire tutti i tributi che pagavano queste terre, anzi la Corte di Sardegna si obbligava contemporaneamente a corrispondere a Roma un annuo tributo per la vicaria ottenuta.

Questo stato di cose durò, come avete inteso dalla relazione, sino al 1794.

Durante l'intervallo che corse tra il 1741 e il 1794 quelle terre, già gravate dalle decime, certamente non potevano pagare tributi che si era stabilito espressamente nella convenzione tra il Re di Sardegna e la Santa Sede non si corrispondessero. Quindi è che quando nel 1794 il Re di Sardegna impose a queste terre le contribuzioni che erano pagate dalle altre parti dello Stato, poco tempo dopo quei comuni insorsero, dichiarando contrario ai principii della giustizia e dell'equità di dover pagare al Re di Sardegna quei tributi dai quali erano stati dispensati, perchè erano stati mantenuti sopra di essi i carichi che pagavano già alla Santa Sede.

Si intentò allora da essa lite contro l'abate *pro tempore* dell'abbazia di San Benigno. Ma in quegli anni di cadente dominazione dispotica e sacerdotale, questa era vieppiù tenace dei diritti che credeva di avere, quindi è che malgrado alcune pratiche giudiziarie, tuttavia verso il principio del 1798 avevano dovuto questi comuni piegarsi ad un progetto di transazione che il Senato aveva loro imposto.

Il 1798, come sapete, condusse la prima occupazione francese, e perciò la proibizione di ogni tributo feudale, di ogni decima; perciò la liberazione per questi comuni d'ogni pretesa dell'abate di San Benigno. L'occupazione austro-russa ridestò la stessa pretesa nel 1799, ed era naturale, perchè la pretesa dell'abbazia di San Benigno doveva andare accompagnata ed appoggiata dalla risurrezione del regime dispotico, dalla preponderanza, direi così, del dominio sacerdotale. Quei comuni però, colle ragioni che saviamente ha svolto il signor relatore, dimostrarono che questi redditi, come d'origine feudale, come tributi che avrebbero costituito una duplicazione coi tributi comuni dello Stato, non si dovevano più pagare; allora ne venne un'ordinazione di rinvio dal Senato all'ufficio dell'avvocato generale, onde vedesse se realmente si trattasse di origine feudale. Le conclusioni dell'avvocato generale sapientemente elaborate dimostrarono ad evidenza che si trattava di origine feudale, anzi eravi espresso che l'abbazia di San Benigno non aveva saputo opporre diritti o ragioni di alcun peso per appoggiare le sue istanze contro quei comuni. Conchiudevano perciò pel rinvio della causa avanti il magistrato della Camera, magistrato solo competente. Il Senato con sua sentenza ordinava il rinvio.

La causa si sarebbe continuata avanti al magistrato della Camera, se il ritorno del dominio francese non avesse di nuovo portata l'abolizione completa di quelle prestazioni, di quelle decime, non avesse in una parola sciolta la questione. È d'uopo notare che nel 1803 intervenne in seguito al concordato tra il Governo francese e la Corte di Roma una bolla, la quale aboliva espressamente ed esplicitamente le abazie di San Michele della Chiusa e di San Benigno, applicava la rendita dei beni ancora avanzati di queste abazie alle diocesi di Torino e di Ivrea, perciò aboliva tutto ciò che aveva spettato alle medesime. Allora, notate bene, erano tre anni che per l'introduzione tra noi delle leggi francesi erano abolite com-